

Regolamento per l'istituzione e conferimento dei premi di studio

D.R. 14 dicembre 2006, n.01/21363

Emanazione

D.R. 22 luglio 2010, n.10310

Modifiche art.1, comma 4 e art.4, comma 2

Articolo 1 Definizione

Per premio di studio si intende qualunque erogazione liberale finalizzata a riconoscere una attività di studio svolta in un campo di particolare interesse per il donante.

I premi di studio sono conferiti a favore di laureati dell'Università di Pisa, su fondi offerti da:

- privati
- enti pubblici o privati

Di norma non possono essere istituiti premi su fondi di provenienza universitaria a disposizione delle strutture.

Per ciascun premio dovrà essere messo a disposizione un importo (al lordo degli oneri gravanti anche su di esso) compreso tra un minimo di Euro 1300,00, ed un massimo di Euro 6000,00.

L'importo del premio che sarà messo a bando invece è da intendersi al lordo delle ritenute fiscali che gravano sul solo beneficiario. Detti importi possono essere modificati con apposito decreto rettorale da portare a conoscenza del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico.

L'indicazione della materia oggetto del premio deve riferirsi a ampie aree disciplinari al fine di assicurare una maggiore partecipazione dei candidati e di garantire l'osservanza dei principi di imparzialità e trasparenza.

L'importo e la destinazione dei fondi messi a disposizione sono indicati dai soggetti elargitori. I premi di studio eventualmente non assegnati nell'anno in cui sono stati banditi, vengono riproposti per l'anno successivo, salvo diverse disposizioni del soggetto elargitore.

I beneficiari devono aver conseguito il titolo di studio da non più di tre anni, salvo diversa disposizione del soggetto elargitore.

Articolo 2 Procedura per l'istituzione dei premi

La procedura per l'istituzione dei premi consiste nelle seguenti fasi:

1. proposta di istituzione da parte del soggetto elargitore da indirizzare al Rettore o al Preside della Facoltà interessata, con le indicazioni necessarie: offerente, importo, destinazione.
2. Esame ed approvazione del Senato Accademico previa favorevole delibera del Consiglio di Facoltà interessato.

In caso di premi proposti su fondi di provenienza universitaria il premio deve essere approvato anche dal Consiglio di Amministrazione.

3. versamento della somma preferibilmente su conto corrente bancario, intestato all' Università di Pisa, presso l'istituto cassiere con specifica della causale.

Di norma le somme devono essere versate prima dell'emissione del bando.

Articolo 3 Bando

Il beneficiario del premio viene individuato a seguito di una selezione fra candidati da espletare secondo le modalità che saranno indicate in un apposito bando.

Il bando, emanato dal Rettore, deve contenere: l'indicazione del soggetto elargitore, l'attività di studio che si intende premiare, l'importo del premio, le condizioni alle quali esso può essere attribuito, i termini per la presentazione delle domande, la documentazione richiesta e le modalità di assegnazione.

Il premio non è divisibile salvo diversa disposizione indicata nel bando.

Il bando è affisso all'Albo Ufficiale dell'Università per almeno 30 giorni, diffuso alle strutture interessate e pubblicato sul sito web dell'Ateneo: www.unipi.it.

Articolo 4 Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice nominata dal Rettore, su proposta del consiglio della facoltà interessata, è costituita da due o più docenti dell'Università di Pisa, di cui uno svolgerà il ruolo

di presidente, e da un rappresentante del soggetto elargitore.

La commissione esprime un giudizio sul curriculum universitario, sulla tesi di laurea e/o di specializzazione e/o di dottorato, sul lavoro finale per chi ha conseguito la laurea triennale e su altri eventuali titoli dei candidati come richiesto nel bando.

La Commissione giudicatrice, formula una graduatoria di merito fra i candidati e propone il nominativo del vincitore.

Il Rettore approva gli atti della commissione e proclama il vincitore.

Lo stesso soggetto può essere beneficiario per una sola volta di un premio di studio nell'Università di Pisa.

Articolo 5 Conferimento del premio

Il beneficiario del premio deve trasmettere la sua accettazione entro 15 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione. In caso di rinuncia subentra il secondo candidato in graduatoria.

L'importo del premio è erogato mediante assegno circolare non trasferibile. Il premio viene conferito in un'unica soluzione dal Rettore o suo delegato.

Articolo 6 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dall'anno accademico 2006-2007.